



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni" Reg. Gen. 727

ad iniziativa del consigliere Maria Ricchiuti

depositata al protocollo informatico in data 4 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

prot. n. 81/sp.

del 4 ottobre 2019

Oggetto: trasmissione della Proposta di legge “Disposizioni per la promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni”

Si trasmette, in allegato e per il seguito di competenza, la proposta di legge come indicata in oggetto, a iniziativa della scrivente.

Cordiali saluti

Il Consigliere

-Avv. Maria Ricchiuti-



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la promozione dell'amministrazione
condivisa dei beni comuni

—————
A iniziativa del Consigliere

MARIA RICCHIUTI



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Informatizzazione dei dati

Art. 5 - Regolamento regionale per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Linee guida per l'adozione da parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti

Art. 6 - Elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull'amministrazione condivisa

Art. 7 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno nell'ambito del patto di collaborazione

Art. 8 - Contributi regionali

Art. 9 - Clausola valutativa

Art. 10 - Disposizioni finanziarie



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tema dei beni comuni è, da svariati anni, oggetto di un dibattito diffuso, in campo sia economico che giuridico. Con riferimento specifico al contesto italiano, esso si è sviluppato, per lo più in ambito giuridico, a partire da una certa insoddisfazione, accentuatasi negli anni della crisi economico-finanziaria, verso la tradizionale dicotomia civilistica fra beni pubblici e beni privati.

Sul piano più strettamente pratico, l'esigenza di aggiornare categorie ritenute ormai obsolete si è manifestata nell'iniziativa della "Commissione sui beni pubblici", istituita dal Ministero della Giustizia nel 2007 e presieduta da Stefano Rodotà (tra i massimi specialisti in materia), con il preciso intento di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici.

Il risultato dei lavori della Commissione si concretizzò nella presentazione di un disegno di legge, che non giunse tuttavia alla discussione per la fine anticipata della Legislatura (anche se, di recente, quel lavoro è stato riportato alla luce dal "Comitato Popolare di Difesa dei Beni Comuni, Sociali e Sovrani Stefano Rodotà", promotore di una raccolta firme per la sua presentazione sotto forma di proposta di legge di iniziativa popolare). Con il richiamato schema di legge delega, da un lato si metteva mano alla riforma dell'art. 810 del codice civile, includendovi espressamente i beni immateriali, dall'altro si introduceva una innovativa distinzione tra beni privati, comuni e pubblici. In particolare, nella nuova categoria dei beni comuni venivano fatti rientrare tutti quei beni, che non rientravano strettamente nella specie dei beni pubblici, potendo essi appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati: risorse naturali, come fiumi, torrenti, laghi e altre acque; aria; parchi, foreste e zone boschive; zone montane di alta quota, ghiacciai e nevi perenni; tratti di costa dichiarati riserva ambientale; fauna selvatica e flora tutelata; beni archeologici, culturali, ambientali. Si tratta di beni che soffrono di una situazione altamente critica, per problemi di scarsità e di depauperamento e per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche. La Commissione li aveva definiti come "*cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità*". Per tali ragioni, si era ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a nobilitarli, a rafforzarne la tutela, a garantirne in ogni caso la fruizione collettiva, da parte di tutti i consociati, compatibilmente con l'esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future.

Propriamente correlato al tema dei beni comuni e alla loro salvaguardia è quello della c.d. "amministrazione condivisa", modello organizzativo fondato sulla collaborazione, anziché sul conflitto, fra cittadini e amministrazioni. Nel 2001 il modello dell'amministrazione condivisa ha trovato riscontro anche in una disposizione



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

costituzionale, con l'introduzione, all'articolo 118 del rinnovato Titolo V, del c.d. principio di sussidiarietà *orizzontale*, secondo cui *“Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*. Attraverso tale formulazione, lungi dal voler legittimare una qualsivoglia ritirata dei pubblici poteri dinanzi a iniziative di interesse generale promosse dai privati, si è piuttosto inteso aprire a possibili alleanze fra amministrazioni e cittadini.

Per promuovere questa nuova idea di cittadinanza, nel 2005 è stato fondato “Labsus”, il Laboratorio per la sussidiarietà. In assenza di una disciplina legislativa che attuasse i principi costituzionali, nel 2014, lo stesso Labsus, con la collaborazione del Comune di Bologna, ha provveduto a elaborare un regolamento comunale di 36 articoli che inverte le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 118, mettendolo successivamente a disposizione di tutti i Comuni italiani ai fini di una possibile adozione. Secondo i dati disponibili sul sito internet di Labsus (www.labsus.org), ad oggi sono ben 201 i Comuni italiani che hanno deciso di dotarsi di un regolamento comunale per l'amministrazione condivisa dei propri beni comuni.

Altrettanto innovativa è stata la scelta dello strumento “attuativo” del regolamento, attraverso cui rendere effettiva ed efficace la collaborazione tra cittadini e amministrazione: i c.d. “patti di collaborazione”. Si tratta di atti amministrativi di natura non autoritativa, attraverso cui Comune e “cittadini attivi” concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. In sostanza, essi rappresentano lo snodo tecnico-giuridico attraverso cui far emergere quella che nel Rapporto 2017 di Labsus è definita come *“società responsabile”*, ovvero *“quei gruppi di cittadini che si aggregano perché vogliono prendersi cura di specifici beni comuni presenti sul loro territorio: verde pubblico, spazi pubblici, scuole, beni culturali e simil”*.

Da una stima presente all'interno dello stesso Rapporto, è stato possibile constatare come, a partire dalla presentazione del primo regolamento nel 2014, siano stati stipulati oltre 1.000 patti, distribuiti su tutto il territorio nazionale ma con una prevalenza nelle Regioni del Centro Italia. Le aree di intervento prevalenti al centro dei patti analizzati nel Rapporto sono l'ambiente e il verde urbano (38%) e l'arredo urbano (25%), all'interno delle quali rientrano attività quali la manutenzione di aree verdi, aiuole, parchi e giardini, così come una serie di interventi finalizzati alla cura dell'arredo urbano (panchine, piazze, spazi pubblici).

Relativamente alla diffusione dei patti in funzione dell'ampiezza demografica dei comuni interessati, è emerso che il 64% dei patti è concentrato negli enti al di sopra dei 20.000 abitanti, il 31% interessa i comuni al di sopra di 50.000 abitanti, il 23% riguarda gli enti



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

tra i 5.000 e i 20.000 abitanti e il 18% è relativo ai comuni da 2.000 a 5.000 abitanti (non si rilevano patti in comuni al di sotto dei 2.000 abitanti).

I soggetti maggiormente coinvolti nei patti sono i cittadini singoli (20%) e associati (54%), mentre risulta ancora limitato il numero delle imprese (9%). Il 13% dei casi analizzati dal Rapporto configura invece un coinvolgimento di più soggetti, e dunque una tendenza crescente a dare vita a patti maggiormente articolati, capaci di mettere in campo una rete di più soggetti presenti sul territorio.

In tale contesto, la presente iniziativa legislativa, che consta di dieci articoli, si propone di introdurre le sopra richiamate procedure per la gestione e la cura dei beni comuni in un contesto amministrativo, quale quello regionale, dotato di maggiori forze organizzative e possibilità economiche rispetto a quelle in capo ai singoli comuni.

L'articolo 1 elenca le finalità della legge.

L'articolo 2 contiene alcune definizioni utili all'inquadramento degli interventi previsti nella proposta di legge, in assenza di una disciplina legislativa nazionale in materia.

L'articolo 3 indica l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, mentre l'articolo 4 prevede la pubblicazione sulla piattaforma informatica regionale del patrimonio informativo relativo alle amministrazioni condivise dei beni pubblici.

L'adozione di un regolamento regionale in materia e di linee guida per i regolamenti comunali rappresenta l'oggetto dell'articolo 5; l'istituzione di un apposito elenco dei regolamenti comunali sull'amministrazione condivisa è previsto, invece, all'articolo 6.

Negli articoli 7 e 8 sono previsti vantaggi economici, sostegni e contributi per la realizzazione di interventi di cura, rigenerazione, valorizzazione e gestione dei beni comuni.

L'articolo 9 reca la clausola valutativa; l'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie.

FR



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

I profili di onerosità derivanti dall'attuazione dell'intervento normativo sono contenuti negli articoli 7 e 8 della proposta di legge.

In particolare, all'articolo 7 (Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno nell'ambito del patto di collaborazione), l'onerosità per l'Ente regionale si concretizza in possibili minori entrate derivanti dall'attribuzione di vantaggi economici/altre forme di sostegno, quali: agevolazioni in materia di canoni, abbuono di spese relative a utenze, manutenzioni e coperture assicurative, agevolazioni in materia tributaria, messa a disposizione a titolo gratuito di beni strumentali ecc.

L'articolo 8 (Contributi regionali) prevede, invece, la concessione da parte della Regione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni a favore di cittadini ed enti locali.

Ai fini della quantificazione di tali oneri finanziari, è stato effettuato un raffronto con gli importi indicati nell'unica legge regionale con contenuto analogo finora approvata, ovvero la l. 10/2019 della Regione Lazio. Dalla comparazione è emerso che l'importo per il finanziamento delle attività di amministrazione condivisa dei beni comuni nel Lazio risulti perfettamente in linea con quanto ipotizzato dalla presente proposta di legge; le risorse necessarie al finanziamento sono infatti definite (art. 10 della pdl) attraverso l'incremento di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), con contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. Più dettagliatamente:

- a) euro 25.000,00 sono stati quantificati per l'attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno (art. 7);
- b) euro 75.000,00 sono stati stimati per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni (art. 8).

I criteri di selezione dei beneficiari, la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva tra i soggetti beneficiari e il cronoprogramma degli interventi realizzabili saranno invece specificati negli appositi bandi/avvisi pubblici che la struttura amministrativa regionale deputata all'attuazione della legge provvederà a emanare, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale, di carattere annuale, prevista al comma 2 dell'articolo 8 della proposta.

Si precisa, infine, che le disposizioni contenute negli articoli 4 (Informatizzazione dei dati) e 6 (Elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull'amministrazione



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

condivisa) non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale vi adempirà con le risorse umane, finanziarie e gestionali disponibili a legislazione vigente, come peraltro esplicitamente disposto dall'articolo.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dell'articolo 20 dello Statuto e dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'amministrazione regionale e gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "amministrazione condivisa": il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse e responsabilità nell'interesse generale;
- b) "beni comuni": i beni, materiali e immateriali, funzionali al benessere individuale e collettivo e agli interessi delle generazioni future, per i quali le amministrazioni e i cittadini si attivano, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di garantirne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della cura, della rigenerazione e della gestione in forma condivisa degli stessi;
- c) "cittadini attivi": tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali o di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni in forma condivisa;
- d) "attività d'interesse generale": le attività svolte senza scopo di lucro, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche;
- e) "patto di collaborazione": l'atto attraverso il quale la Regione, gli enti strumentali, le società da essa controllate nonché gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, definiscono con i cittadini attivi gli interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni;
- f) "autogestione": forme di gestione autonoma delle attività di interesse generale, senza scopo di lucro, da stabilire nell'ambito dei patti di collaborazione, svolte dalla



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

cittadinanza e dalle realtà attive nell'ambito dei beni comuni, che abbiano requisiti di trasparenza e finalità sociale;

g) "rigenerazione": interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, di integrazione e di sostenibilità anche economica.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività d'interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa.
2. Le attività di interesse generale sono valutate e misurate con modalità e criteri predeterminati dai soggetti di cui al comma 1, tenendo conto in particolare degli obiettivi perseguiti, dei risultati ottenuti, delle risorse disponibili e utilizzate, nonché del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto.
3. La Regione, gli enti strumentali e le società da essa controllate promuovono e realizzano azioni di amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione dei beni comuni mediante la stipulazione del patto di collaborazione di cui all'articolo 6, comma 2.
4. La Regione promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni presso gli enti locali e le loro articolazioni territoriali, nonché le associazioni di rappresentanza degli stessi, anche attraverso la concessione dei contributi previsti all'articolo 9 della presente legge.

Art. 4

(Informatizzazione dei dati)

1. Nell'ambito delle attività connesse all'attuazione della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) e successive modifiche, è istituita, sul sito internet istituzionale della Giunta regionale, una sezione specifica denominata "Amministrazione condivisa dei beni comuni".
2. La Regione stipula intese con gli enti locali al fine di rendere conoscibile, accessibile e riutilizzabile la più ampia quantità del patrimonio informativo acquisito in materia di amministrazione condivisa dei beni comuni.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Art. 5

(Regolamento regionale per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Linee guida per l'adozione da parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le linee guida per l'adozione da parte degli enti locali di regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, in conformità ai seguenti principi:
 - a) collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi diretta allo svolgimento di attività orientate al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b) garanzia, da parte dell'amministrazione, dell'autonomia civica e della massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
 - c) valorizzazione della responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;
 - d) inclusività e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati a svolgere interventi di amministrazione condivisa;
 - e) promozione delle pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità, e contrasto delle discriminazioni nel rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi;
 - f) sostenibilità delle decisioni assunte nell'ambito del rapporto di collaborazione, in relazione alle ricadute ambientali, sociali e culturali;
 - g) proporzionalità tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli adempimenti richiesti;
 - h) semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure al fine di facilitare i rapporti tra amministrazione e cittadini, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
 - i) riconoscimento delle comunità locali quali soggetti da privilegiare ai fini della definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
 - l) creazione di modelli di gestione dei beni comuni autonomi e organizzati sui principi di cooperazione, inclusione, co-progettazione, collaborazione e condivisione e con l'obiettivo del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la comunità, anche tenendo conto delle sperimentazioni già in atto nella gestione diretta dei beni comuni;



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

m) creazione di un elenco di beni immobili censiti annualmente, in particolare di quelli indisponibili e di quelli in disuso;

n) elaborazione e diffusione di rapporti periodici sulla gestione dei beni comuni, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che abbiano adottato regolamenti analoghi.

3. Nell'ambito del regolamento regionale e delle linee guida di cui al presente articolo, la Giunta regionale individua nel patto di collaborazione lo strumento con cui l'amministrazione e i cittadini attivi definiscono consensualmente gli obiettivi, le attività e le modalità di realizzazione degli interventi di amministrazione condivisa.

Art. 6

(Elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull'amministrazione condivisa)

1. Presso la struttura amministrativa competente, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituito l'elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull'amministrazione condivisa, di seguito denominato "elenco", al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione.

2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale nella apposita sezione istituita all'articolo 4 della presente legge.

Art. 7

(Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno nell'ambito del patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno per attività e interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni comuni che i soggetti di cui all'articolo 3 ritengano di particolare interesse. Gli stessi enti possono concedere, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 71 del decreto legislativo 117/2017:

a) l'utilizzo di beni immobili per la realizzazione di manifestazioni o iniziative temporanee, o, se non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle attività dei soggetti interessati;

b) agevolazioni in materia di canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all'amministrazione per l'uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

- c) l'onere a carico dell'amministrazione di spese relative a utenze, alla manutenzione di beni immobili ovvero alle coperture assicurative;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo, nonché la fornitura di specifici servizi, rientranti nelle proprie funzioni caratteristiche ed espressamente individuati nel patto di collaborazione, necessari alla realizzazione delle attività previste dallo stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, altresì, concedere esenzioni e agevolazioni in materia di tributi propri nel rispetto della normativa statale.
3. Ai fini dello sviluppo e della sostenibilità dell'amministrazione condivisa dei beni comuni e della loro riproducibilità, la Regione e gli enti locali sostengono processi autonomi e condivisi di economia locale senza scopo di lucro da parte dei cittadini attivi.

Art. 8

(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni a favore:
- a) dei cittadini attivi, anche in partenariato con gli enti locali e le loro articolazioni territoriali;
 - b) degli enti locali e delle loro articolazioni territoriali, anche in forma associata, che abbiano adottato il regolamento sull'amministrazione condivisa nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2;
 - c) degli enti locali e delle loro articolazioni territoriali, anche in forma associata, che abbiano stipulato patti di collaborazione con i cittadini attivi.
2. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, attraverso apposita deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, individua gli ambiti e le tipologie di iniziative rispetto ai quali i soggetti di cui al comma 1 possono presentare le domande di contributo. Sono valutati in via prioritaria i progetti presentati dai comuni, anche in forma associata, inerenti alla protezione, alla conservazione e alla manutenzione dei seguenti beni comuni:
- a) materiali, quali in particolare, strade, piazze, portici, aree riservate a verde pubblico urbano, aree agricole pubbliche, aree scolastiche, strutture sportive, prospetti di edifici, edifici in stato di abbandono e oggetto di attività di rigenerazione urbana;
 - b) immateriali, quali, in particolare, interventi di inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, educazione alla legalità, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione;
 - c) digitali, quali, in particolare, siti, applicazioni, alfabetizzazione informatica.



Consiglio Regionale della Campania

— X LEGISLATURA —

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine, la Giunta regionale presenta, con cadenza almeno biennale, una relazione alla commissione consiliare competente che informi sui seguenti aspetti:

- a) l'adozione dei patti di collaborazione stipulati dall'amministrazione regionale e dagli enti locali, con particolare riferimento alla loro diffusione territoriale, alla tipologia dei soggetti coinvolti, dei beni comuni interessati, degli interventi e delle attività realizzati e dei risultati ottenuti;
- b) lo stato di informatizzazione dei dati sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, con l'indicazione delle intese stipulate con gli enti locali e dell'utilizzo della piattaforma digitale regionale;
- c) le tipologie dei vantaggi economici e delle altre forme di sostegno attribuite nell'ambito dei patti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, con l'indicazione dei soggetti destinatari dei vari tipi di intervento o agevolazione;
- d) l'indicazione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle tipologie di progetti approvati ai sensi dell'articolo 8, anche con l'indicazione dei soggetti esclusi;
- e) le eventuali criticità incontrate, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati, e le misure adottate per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne stata oggetto.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante incremento di euro 100.000,00, per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, della Missione 18, Programma 1, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.